



IL REGOLAMENTO IN PILLOLE

Contenuti salienti che distinguono i tre regolamenti bellunesi dal contesto veneto

Indicazioni di pericolo

Il Regolamento è incentrato sulla esclusione dei prodotti che rechino in etichetta le "indicazioni di pericolo" maggiormente dannose per la salute dell'uomo e l'integrità dell'ambiente. Ciò consente ampia libertà di azione agli agricoltori, purché facciano attenzione a sostituire i prodotti vietati con altri ad analoga azione disponibili sul mercato.

Di seguito l'elenco delle Indicazioni di pericolo vietate:

- H300 Letale se ingerito
- H301 Tossico se ingerito
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
- H310 Letale a contatto con la pelle
- H311 Tossico per contatto con la pelle
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- H318 Provoca gravi lesioni oculari
- H330 Letale se inalato
- H331 Tossico se inalato
- H340 Può provocare alterazioni genetiche
- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- H350 Può provocare il cancro
- H351 Sospettato di provocare il cancro
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
- H370 Provoca danni agli organi
- H371 Può provocare danni agli organi
- H372 Provoca danni agli organi

La norma transitoria riprende queste indicazioni secondo la precedente classificazione in "frasi di rischio", ancora utilizzabile fino a giugno 2017

Territorio tutelato

i tre regolamenti approvati hanno come punto qualificante la tutela dell'intero territorio comunale, riconoscendone l'integrità ecologica e la pari dignità di tutti i cittadini. Non ci sono infatti aree del territorio comunale escluse dall'applicazione del nuovo strumento e di conseguenza tutti gli abitanti, sia che risiedano in area urbana che in zona agricola, sono ugualmente tutelati.

Tutele speciali

- nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie e coltivazioni certificate biologiche è vietato l'utilizzo di qualunque tipo di prodotto fitosanitario a distanze inferiori di 30 metri.
- Tutele particolari sono previste per:
 - le aree urbane nelle quali i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi
 - la salvaguardia delle opere di captazione di acqua ad uso potabile (divieto d'uso in un raggio di 200 m) e dei corsi d'acqua
 - per la preservazione degli insetti impollinatori attraverso il divieto di utilizzare prodotti con principi attivi tossici sulle colture agrarie in fioritura, e comunque con sfalcio preventivo del cotico erboso in fioritura.

Obbligo di informazione e di rispetto di buone pratiche per i trattamenti

- Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato una segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, con la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni, è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo, ed almeno 48 ore prima del trattamento.
- porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.
- Divieto di trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree (vento di intensità superiore a 2 metri al secondo) e in condizioni di temperature elevate.

applicazione

Sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti sia i coltivatori professionali sia gli hobbisti e appassionati, quindi anche le persone che coltivano orti familiari, giardini privati,...

sanzioni

Tutti i cittadini, professionisti o meno, possono, in caso di mancato rispetto delle disposizioni e divieti contenuti nel regolamento, incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso, che vanno dai 50 ai 500 euro, ogni qualvolta i controlli verifichino l'infrazione.